



SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA  
FORNITURA DI UN SISTEMA RIS-PACS DI DIGITALIZZAZIONE,  
ARCHIVIAZIONE E TRASMISSIONE DI IMMAGINI RADIOLOGICHE  
PER LA AUSL DI PESCARA  
CIG 19025745BA

TRA

**Azienda Unità Sanitaria Locale di Pescara** con sede legale in \_\_\_\_\_ e  
domiciliata ai fini del presente atto \_\_\_\_\_ in  
\_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ e P. IVA \_\_\_\_\_, in persona  
\_\_\_\_\_, giusti poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_\_ in data  
\_\_\_\_\_ (nel seguito per brevità anche "**AUSL di Pescara.**");

E

\_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro  
delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_,  
Via \_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_, giusta poteri allo stesso  
conferiti da \_\_\_\_ (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**");

OPPURE

- \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al  
Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto  
in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_, nella sua qualità  
di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa  
la mandante \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=,  
iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del  
presente atto in \_\_\_\_, via \_\_\_\_, e la mandante \_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_,  
capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA  
\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, via \_\_\_\_, giusta mandato collettivo  
speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_ dott. \_\_\_\_\_ repertorio  
n. \_\_\_\_\_;  
(nel seguito per brevità congiuntamente anche "**Fornitore**")



## PREMESSO

- a) che in data 21 febbraio 2008 è stato siglato un accordo di collaborazione tra la Regione Abruzzo, Consip S.p.A. e il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione del Personale e dei Servizi del Tesoro che include il supporto da parte di Consip S.p.A. allo “sviluppo di un sistema di controllo e di monitoraggio della domanda attraverso l'analisi dei fabbisogni e la profilazione dei comportamenti di acquisto, con l'obiettivo di sviluppare un marketing degli acquisti per gli approvvigionamenti della Regione”;
- b) che il suddetto accordo di collaborazione è stato successivamente prorogato in data 14 Ottobre 2009;
- c) che in base a tale accordo la Giunta Regionale della Regione Abruzzo ha deliberato in data 29 ottobre 2010 il conferimento a Consip S.p.A. dell'incarico di svolgere le funzioni di stazione appaltante per l'espletamento della procedura di gara avente ad oggetto l'affidamento della fornitura di sistemi RIS-PACS di digitalizzazione, archiviazione e trasmissione di immagini radiologiche per le esigenze della AUSL di Pescara;
- d) che, in attuazione di quanto sopra, la Consip S.p.A., nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha indetto una procedura aperta svolta in ambito comunitario con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- e) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture e i servizi oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti;
- f) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- g) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva rilasciata dalla \_\_\_\_\_ ed avente n \_\_\_\_\_ per un importo di Euro \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali;
- h) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Contratto;



- i) *[inserire in caso di firma digitale]* che il presente Contratto, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

*Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate*

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### ARTICOLO 1

#### VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto: *l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico), l'Allegato "B" (Offerta Tecnica del Fornitore), l'Allegato "C" (Offerta Economica del Fornitore).*

### ARTICOLO 2

#### ALTRE DEFINIZIONI

1. Nell'ambito del presente Contratto si intende per:
  - a) **Capitolato Tecnico**: il documento di cui all'Allegato "A";
  - b) **Offerta Tecnica**: il documento di cui all'Allegato "B";
  - c) **Offerta Economica**: il documento di cui all'Allegato "C";
  - d) **Data di Accettazione**: si intende la data del verbale di esito positivo del collaudo e di conseguente accettazione della fornitura;
  - e) **Fornitore**: l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
  - f) **Parte**: l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Pescara o il Fornitore (congiuntamente definiti anche le "Parti").
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole del Contratto disponga diversamente.

### ARTICOLO 3

#### DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. Il presente Contratto è regolato:
  - a) da quanto previsto nel presente Contratto, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati;
  - b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006;



- c) dalle norme in materia di contabilità della AUSL di Pescara;
  - d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio dell'AUSL di Pescara, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
  3. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
  4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto, l'AUSL di Pescara da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

#### **ARTICOLO 4**

##### **OGGETTO DEL CONTRATTO**

1. Il Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alla prestazione, da parte del Fornitore e in favore dell'AUSL di Pescara, della fornitura in noleggio di un sistema RIS-PACS di digitalizzazione, archiviazione e trasmissione di immagini radiologiche per la AUSL di Pescara e relativi servizi connessi.
2. Con la stipula del Contratto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'AUSL di Pescara a prestare:
  - un unico sistema RIS per tutte le Unità Operative (di seguito anche "UU.OO.") di Radiologia e di Medicina Nucleare dei Presidi Ospedalieri di Pescara, Penne, Popoli, dei Distretti Sanitari di Base di Pescara Nord, Pescara Sud, Scafa, Montesilvano e del Presidio Sanitario di Tocco Casauria;
  - un unico sistema PACS, completamente integrato al sistema RIS sopra citato e corredato da tutte le componenti e servizi necessari per la messa a regime in grado di gestire in modo adeguato tutte le UU.OO. di Radiologia e di Medicina Nucleare precedentemente dettagliate;
  - i servizi, gli apparati connessi, il materiale di consumo, dettagliatamente indicati nel Capitolato Tecnico,tutto come meglio specificato nel Capitolato Tecnico medesimo e nell'Offerta Tecnica.



3. Le predette forniture e i predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica.
4. L'AUSL di Pescara si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Contratto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare le attività contrattuali fino a concorrenza di un quinto dell'importo massimo del presente Contratto, ai sensi del R.D. 2440/1923.

## **ARTICOLO 5**

### **DURATA**

1. Il presente Contratto decorrerà dalla data di stipula e avrà termine decorsi 60 mesi dalla "Data di accettazione della fornitura", tutto come meglio descritto nel Capitolato Tecnico, nell'Appendice 3 al Capitolato medesimo e nel successivo articolo 7 del presente Contratto. Si precisa che la fase di installazione avrà la durata di mesi\_\_\_\_\_così come offerto dal Fornitore nella propria Offerta Tecnica allegata sub "B".
2. Tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta dell'AUSL di Pescara, da inviare al Fornitore con 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla scadenza, al fine di garantire la continuità del servizio.

## **ARTICOLO 6**

### **OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE**

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel Contratto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle forniture e dei servizi oggetto del Contratto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nei relativi Allegati.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nella Contratto e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le



prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel Contratto e nei relativi Allegati, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti dell' AUSL di Pescara, assumendosene ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del presente Contratto secondo quanto in esso specificato, nei suoi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse del Contratto;
- b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla AUSL di Pescara, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità delle forniture e dei servizi alle norme previste nel Contratto;
- d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla AUSL di Pescara;
- f) comunicare tempestivamente alla AUSL di Pescara, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- g) non opporre alla AUSL di Pescara qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi connessi;
- h) mallevare e tenere indenne l'AUSL di Pescara da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto del Contratto, eventualmente da svolgersi presso gli uffici della AUSL di Pescara, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con la AUSL stessa; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici della AUSL di Pescara continueranno ad essere utilizzati dal personale della AUSL stessa e/o da terzi autorizzati.

Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze della AUSL di Pescara e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere



ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla AUSL di Pescara e/o da terzi autorizzati.

8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali, così come dettagliato nel Capitolato Tecnico e nella propria Offerta Tecnica; detto personale potrà accedere agli uffici della AUSL di Pescara nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire alla AUSL di Pescara di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'AUSL di Pescara
11. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione all'AUSL di Pescara di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al Contratto; (b) prestare le forniture e i servizi oggetto del Contratto nei luoghi che verranno indicati.
12. Il Fornitore è tenuto a comunicare all'AUSL di Pescara ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla AUSL di Pescara entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
13. Il Fornitore prende atto ed accetta che le forniture e i servizi oggetto del Contratto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi dell'AUSL di Pescara.
14. Ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare all'AUSL di Pescara il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.

## **ARTICOLO 7**

### **CONSEGNA, ATTIVAZIONE, COLLAUDO E ACCETTAZIONE**

1. Le forniture e i servizi dovranno essere eseguiti dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nel Capitolato Tecnico.
2. La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di:
  - imballo e spedizione,
  - scarico e trasporto interni,
  - montaggio e installazione,
  - rimozione e asporto degli imballaggi.
3. Per l'esecuzione dei servizi, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio,



ad attivare i servizi e, comunque, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico, tutto alle modalità e termini ivi prescritti. Ferma restando la possibilità di effettuare installazioni e avviamenti parziali dei servizi, al termine di tutte le attività di installazione il Fornitore dovrà inviare alla AUSL di Pescara un “Rapporto di fine installazione”, entro il termine stabilito nel Piano Operativo approvato dal gruppo di lavoro di cui al paragrafo 11 del Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. In fase di installazione dei sistemi, il Fornitore dovrà altresì produrre la documentazione indicata nel Capitolato Tecnico al paragrafo. 9.2.

4. La fornitura e i servizi oggetto del Contratto potranno eventualmente essere sottoposti a collaudi parziali per i diversi componenti del sistema; resta comunque fermo l'espletamento del collaudo finale subordinato alla consegna del “Rapporto di fine installazione”, secondo la procedura descritta, le modalità ed i termini stabiliti nel Capitolato Tecnico e, comunque, nel rispetto delle specifiche di collaudo predisposte dal Fornitore ed approvate dalla AUSL Pescara. Tali collaudi verranno effettuati dalla AUSL Pescara, in contraddittorio con il Fornitore, previa relativa comunicazione inviata a quest'ultimo con un congruo anticipo. Resta fermo il diritto della AUSL Pescara di richiedere che detti collaudi siano eseguiti dal solo Fornitore, quindi non in contraddittorio; in tal caso, il Fornitore ne dovrà garantire e autocertificare l'esito positivo.
5. I collaudi di cui al precedente comma si intendono positivamente superati solo se le verifiche di funzionalità abbiano dato esito positivo e le forniture e i servizi siano risultati conformi alle prescrizioni del Capitolato Tecnico; tutti gli oneri e le spese dei collaudi sono a carico del Fornitore.
6. Il collaudo finale verrà espletato in contraddittorio con il Fornitore; nel caso di esito positivo del collaudo finale, la data del relativo verbale, sottoscritto da entrambe le Parti, verrà considerata quale “Data di accettazione” di tutte le forniture e, quindi, di inizio dei servizi, per l'intero sistema. Resta salvo ogni diverso accordo tra la AUSL di Pescara e il Fornitore sulla data di inizio dell'erogazione dei servizi.
7. Nel caso di esito negativo di un collaudo parziale, il Fornitore dovrà sostituire i beni non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato entro il termine di 15 (quindici) giorni solari decorrenti dalla data del verbale di collaudo negativo.
8. Nel caso di esito negativo del collaudo finale, il Fornitore dovrà sostituire i beni non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari decorrenti dalla data del verbale di collaudo negativo, salvo in ogni caso l'applicazione delle penali di cui oltre.
9. In caso di nuovo collaudo finale negativo, da effettuarsi nei successivi 15 (quindici) giorni solari, la AUSL Pescara ha facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto a norma del successivo articolo 14, salvo il risarcimento del danno, ovvero di continuare ad applicare la penale di cui oltre, fino alla data del collaudo finale





positivo.

## **ARTICOLO 8**

### **SERVIZI CONNESSI E AGGIUNTIVI**

1. Il Fornitore è tenuto a prestare il servizio di assistenza tecnica e manutenzione (preventiva, evolutiva e correttiva) nei termini stabiliti nel Capitolato Tecnico e/o, se migliorative, nell'Offerta Tecnica. Resta inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione dovessero comportare una interruzione del servizio, nei limiti e secondo le modalità indicate dal Capitolato Tecnico, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dal Fornitore in orario non lavorativo per la AUSL di Pescara, salvo diverse indicazioni della AUSL medesima.
2. Dalla data di attivazione dei servizi, il Fornitore dovrà garantire il servizio di segnalazione guasti e gestione dei malfunzionamenti, nonché dovrà mettere a disposizione della AUSL Pescara e rendere funzionante, per tutta la durata del Contratto, un apposito servizio di assistenza in remoto "Customer Care" multicanale (ad esempio telefono, e-mail, sms, fax, web, ecc.) dedicato, attivo 24 ore su 24, 7 giorni solari su 7, con funzione di centro di ricezione e gestione delle richieste di intervento di manutenzione e assistenza, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico.  
A ciascuna richiesta di intervento di assistenza e manutenzione verrà assegnato un numero progressivo (identificativo della chiamata) che dovrà essere registrato dal Fornitore e comunicato alla AUSL di Pescara contestualmente alla richiesta medesima, unitamente alla data ed ora di registrazione; tali dati faranno fede ai fini della valutazione dei livelli di servizio.
3. Nell'ambito del servizio di reportistica, il Fornitore dovrà fornire, con le modalità prescritte nel Capitolato Tecnico, i report periodici relativi ai livelli di servizio, da consegnare alla AUSL di Pescara entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi del mese successivo al periodo di riferimento.
4. Il Fornitore dovrà assicurare l'erogazione del servizio di formazione e addestramento secondo le modalità, le tempistiche e le figure professionali indicate nel Piano di formazione offerto. Le attività di formazione dovranno, comunque, essere preventivamente concordate dal Fornitore con i Referenti clinici interni della AUSL di Pescara ed organizzate in modo adeguato rispetto alle esigenze cliniche ed organizzative delle singole UU.OO. di Radiologia e di Medicina Nucleare.
5. Al termine del Contratto il Fornitore dovrà effettuare il ritiro di tutte le componenti del sistema a proprio carico. Inoltre dovrà consentire l'eventuale avvicendamento con altro sistema, senza alcun fermo, con relativo recupero completo degli archivi (dati, referti ed immagini). Le attività necessarie per il recupero degli archivi dovranno incominciare almeno trenta giorni prima della conclusione del rapporto.



## ARTICOLO 9

### LIVELLI DI SERVIZIO

1. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico, ovvero quelli migliorativi offerti, tutto secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali stabilite nel Contratto.
2. Le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione del Contratto sono svolte dalla AUSL di Pescara.
3. La AUSL di Pescara, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n.1 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione contrattuale.

## ARTICOLO 10

### CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo contrattuale globale massimo per il noleggio della fornitura e la prestazione dei servizi connessi, oggetto del presente Contratto, è pari a Euro \_\_\_\_\_, \_\_=(\_\_\_\_\_/\_\_) come indicato nell'Offerta Economica.
2. Il canone mensile globale massimo per il noleggio della fornitura e la prestazione dei servizi connessi, oggetto del presente Contratto, è pari a Euro \_\_\_\_\_, \_\_=(\_\_\_\_\_/\_\_)
3. Il canone mensile globale è dovuto dalla AUSL di Pescara al Fornitore a decorrere dalla "Data di accettazione" della fornitura di cui all'articolo 7 "Consegna, attivazione, collaudo e accettazione" e per i successivi 60 (sessanta) mesi di Contratto.
4. Il Fornitore fatturerà con cadenza trimestrale e il relativo corrispettivo, pari a tre mensilità del predetto canone mensile globale, sarà corrisposto dalla AUSL di Pescara secondo la normativa vigente in materia di contabilità della AUSL di Pescara medesima. Ciascuna fattura potrà essere inviata a mezzo posta all'indirizzo della AUSL di Pescara ovvero via fax al numero \_\_\_\_\_. I predetti corrispettivi dovranno essere corrisposti a 30 (trenta) giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura e accreditati, a spese della AUSL di Pescara o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n. \_\_\_\_\_, intestato al Fornitore presso \_\_\_\_\_, Codice IBAN \_\_\_\_\_. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..  
Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla AUSL di Pescara la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto.
5. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 4, spettano al



Fornitore gli interessi legali e moratori.

6. I corrispettivi, indicati nel Contratto, si riferiscono alle forniture e ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
7. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
8. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
9. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115, D.Lgs. n. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa.
10. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente Contratto, al CIG (Codice Identificativo Gara) e dovrà essere intestata e spedita alla AUSL di Pescara nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nel Contratto.
11. Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un R.T.I., ferma l'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento, gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione "pro quota", nel rispetto delle condizioni e delle modalità tutte di seguito disciplinate.  
Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 10.000,00, la AUSL di Pescara procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.
12. Rimane inteso che la AUSL di Pescara prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
13. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 7 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
14. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alla AUSL di Pescara le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nel Contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se le



variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

15. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla contabilità generale dell'AUSL di Pescara per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall'AUSL di Pescara. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma 10 del presente articolo, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
16. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto.
17. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, dall'AUSL di Pescara.
18. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'AUSL di Pescara a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'AUSL di Pescara di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulati mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla AUSL di Pescara. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

## **ARTICOLO 11**

### **ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo.



Rimangono in capo alla AUSL di Pescara gli oneri su di essa gravanti *ex lege*.

2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

## ARTICOLO 12

### PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Per ogni giorno lavorativo decorrente dal primo giorno di ritardo, non imputabile all'AUSL di Pescara, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti nel Piano operativo per il completamento dell'installazione del sistema, di cui al paragrafo 12 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'AUSL di Pescara una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno) del corrispettivo globale della fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Qualora il collaudo finale del sistema RIS-PACS nel suo complesso, di cui al capitolo 13 del Capitolato Tecnico, non si concluda positivamente, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'AUSL di Pescara una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno) del corrispettivo globale della fornitura, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'AUSL medesima ovvero a forza maggiore o caso fortuito, intercorrente tra la data di esito negativo del collaudo e la data del successivo collaudo positivo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. In caso di inadempimento rilevato ad ogni verifica trimestrale effettuata dalla AUSL di Pescara, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto alla percentuale (90%) stabilita per il tempo di risposta del Call Center di cui al paragrafo 15.1 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'AUSL di Pescara una penale pari ad Euro 500,00= (cinquecento/00), per ogni punto, o frazione, percentuale di riduzione rispetto al predetto livello di servizio atteso, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
4. Per ogni ora di ritardo, non imputabile all'AUSL di Pescara, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la rimozione dei guasti bloccanti ed il ripristino della funzionalità delle apparecchiature, di cui al paragrafo 15.2 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'AUSL di Pescara una penale:
  - pari a Euro 500,00= (cinquecento/00), per ciascuna delle prime 4 (quattro) ore di ritardo, nonché
  - pari a Euro 1000,00= (mille/00), per ciascun ora di ritardo successiva alle prime quattro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Per ogni ora di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la rimozione dei guasti non bloccanti ed il ripristino della funzionalità delle apparecchiature, di cui al



- paragrafo 15.2 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'AUSL di Pescara una penale:
- pari a Euro 200,00= (duecento/00), per ciascuna delle prime 4 (quattro) ore di ritardo, nonché
  - pari a Euro 400,00= (quattrocento/00), per ciascun ora di ritardo successiva alle prime quattro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. Qualora il fermo delle apparecchiature, relativo a guasti bloccanti, superi i 4 (quattro) giorni solari complessivi nel corso di un anno, anche se i singoli ripristini sono intervenuti nei termini di cui al paragrafo 15.2 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'AUSL di Pescara una penale di € 1.000,00 = (mille/00) per ogni giorno, o frazioni di questo, di fermo ulteriore.
  7. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la trasmissione della reportistica, di cui al paragrafo 16 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'AUSL di Pescara una penale pari a Euro 200,00= (duecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
  10. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Contratto e Allegati, al Bando di gara e al Disciplinare di gara, ivi compresa la riscontrata difficoltà nella risposta alla chiamata da parte del Call Center; in tali casi l'AUSL di Pescara applicherà al Fornitore le suddette penali sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme al presente Contratto e suoi Allegati, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
  11. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel presente Contratto, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla AUSL di Pescara.
  12. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte della AUSL di Pescara, il Fornitore dovrà comunicare, per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano alla AUSL di Pescara nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Contratto a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
  14. La AUSL di Pescara potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente Contratto con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
  15. La AUSL di Pescara potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della



misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nel Contratto non preclude il diritto della AUSL di Pescara a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

16. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel Contratto non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

## **ARTICOLO 13**

### **CAUZIONE**

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del presente Contratto, il Fornitore medesimo ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data \_\_\_\_\_ dalla \_\_\_\_\_ avente n. \_\_\_\_\_ di importo pari ad Euro \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/00).
2. La cauzione a garanzia dell'esecuzione, rilasciata in favore dell'AUSL di Pescara, prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'AUSL di Pescara. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dalla Contratto.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'AUSL di Pescara, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 12, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
4. La garanzia opera nei confronti dell'AUSL di Pescara a far data dalla sottoscrizione del Contratto e per tutta la durata dello stesso, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni da esso nascenti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti dell'AUSL di Pescara verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'istituto garante, di un documento attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso dall'AUSL di Pescara annualmente.
5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dell'AUSL di Pescara.





6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dell'AUSL di Pescara.
7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'AUSL di Pescara ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto, fermo restando il risarcimento del danno.

#### **ARTICOLO 14**

##### **RISOLUZIONE**

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R, dalla AUSL di Pescara per porre fine all'inadempimento, la medesima AUSL di Pescara ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto si conviene che, in ogni caso, l'AUSL di Pescara, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, il Contratto nei seguenti casi:
  - a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
  - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
  - c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'AUSL di Pescara, anche ai sensi del precedente articolo 13;
  - d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'AUSL di Pescara, ai sensi dell'articolo 21;
  - e) nei casi di cui agli articoli 10 (Corrispettivi e Modalità di pagamento), 16 (Divieto di Subappalto/Subappalto), 18 (Riservatezza), 20 (Divieto di cessione del contratto), 26 (Trasparenza), 27 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente atto;
  - f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 12.
3. In tal caso di risoluzione il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni in favore della AUSL di





Pescara.

4. In tutti i casi di risoluzione della Contratto, l'AUSL di Pescara avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della dell'AUSL di Pescara al risarcimento dell'ulteriore danno.

## **ARTICOLO 15**

### **RECESSO**

1. L'AUSL di Pescara ha diritto nei casi di:
  - a) giusta causa,
  - b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.
2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'AUSL di Pescara che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa AUSL di Pescara potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal Contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R.
3. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione contraente dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..
4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
  - b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.
5. L'AUSL di Pescara potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.



6. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore dell'AUSL di Pescara.

## ARTICOLO 16

### DIVIETO DI SUBAPPALTO

*[da inserire se il subappalto è vietato]*

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

### SUBAPPALTO

*[da inserire se il subappalto è autorizzato]*

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:  

---
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'AUSL di Pescara o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il Fornitore si impegna a depositare presso l'AUSL di Pescara, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'AUSL di Pescara non autorizzerà il subappalto.
5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'AUSL di Pescara procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.  
Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del Contratto, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del



- Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'AUSL di Pescara della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'AUSL di Pescara da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
  9. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3, D. Lgs 163/2006, a trasmettere all'AUSL di Pescara entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
  10. Resta inteso che l'AUSL di Pescara prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) del subappaltatore - attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
  11. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
  12. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'AUSL di Pescara avrà facoltà di risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
  13. Il Fornitore dichiara che, nella contrattazione e nella stipula del Contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nel presente Contratto.
  14. Ai sensi dell'art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, il Fornitore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
  15. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.
  16. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l'AUSL di Pescara annullerà l'autorizzazione al subappalto.
  17. Conformemente a quanto previsto nel disciplinare di gara, l'AUSL di Pescara non autorizzerà il subappalto nei casi in cui l'impresa subappaltatrice abbia partecipato alla procedura di gara relativa al presente atto; nonché nei casi in cui l'impresa subappaltatrice possieda singolarmente i requisiti economici e tecnici che le avrebbero consentito la partecipazione alla gara.
  18. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006, dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
  19. Il Fornitore anche con riferimento al subappalto si impegna al rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 ss.mm.ii.



## **ARTICOLO 17**

### **OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 86, comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.
5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 118, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006 in caso di subappalto.

## **ARTICOLO 18**

### **RISERVATEZZA**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'AUSL di Pescara ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà



tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'AUSL di Pescara.

5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali della Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 25, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e ulteriori provvedimenti in materia)".

## **ARTICOLO 19**

### **DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE**

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell'AUSL di Pescara e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti da eventuali polizze assicurative e/o per danni eccedenti i massimali assicurati.

## **ARTICOLO 20**

### **DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l'AUSL di Pescara, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

## **ARTICOLO 21**

### **BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE**

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'AUSL di Pescara, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'AUSL di Pescara azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'AUSL di Pescara è tenuta ad informare prontamente per iscritto al Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'AUSL di Pescara, quest'ultima fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il



corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

## **ARTICOLO 22**

### **RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

1. Il Responsabile del Servizio, sig. \_\_\_\_\_ nominato dal Fornitore per l'esecuzione del presente Contratto, è il referente responsabile nei confronti dell'AUSL di Pescara, per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

## **ARTICOLO 23**

### **EVOLUZIONE TECNOLOGICA**

1. Il Fornitore si impegna ad informare l'AUSL di Pescara sulla evoluzione tecnologica delle forniture e dei servizi oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare ai servizi/forniture stessi.
2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative, che verrà valutata dall'AUSL di Pescara. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto/servizio offerto con quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

## **ARTICOLO 24**

### **FORO COMPETENTE**

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'AUSL di Pescara sarà competente in via esclusiva il Foro di Pescara.

## **ARTICOLO 25**

### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
3. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.



## **ARTICOLO 26**

### **TRASPARENZA**

#### **1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:**

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

#### **2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell'AUSL di Pescara di incamerare la cauzione prestata.**

## **ARTICOLO 27**

### **TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI - ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Contratto, si conviene che, in ogni caso, l'AUSL di Pescara, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il presente Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
3. In ogni caso, si conviene che l'AUSL di Pescara, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il



Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.

4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
5. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
6. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. è tenuto a darne immediata comunicazione all'AUSL di Pescara e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia.
7. Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.  
L'AUSL di Pescara verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla AUSL di Pescara, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la AUSL di Pescara, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i





conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

9. Il Contratto è inoltre condizionato in via risolutiva all'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; in tali ipotesi - fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000 - il Contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica e l'AUSL di Pescara avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto della AUSL di Pescara al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

## ARTICOLO 28

### CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente e singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte dell'AUSL di Pescara non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che la stessa si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

Roma, lì \_\_\_\_

Azienda Unità Sanitaria Locale di IL FORNITORE

Pescara

Dott.

Il legale rappresentante

*[da inserire in caso di firma digitale]*

Azienda Unità Sanitaria Locale di IL FORNITORE



Pescara

Dott.

\_\_\_\_\_

C.F.:

Certificatore:

Validità: dal \_\_\_\_\_ al, \_\_\_\_\_

Firma digitale: n. \_\_\_\_\_

C.F.:

Certificatore:

Validità: dal \_\_\_\_\_ al, \_\_\_\_\_

Firma digitale: n. \_\_\_\_\_

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

articolo 4 (Oggetto del Contratto); articolo 5 (Durata); articolo 6 (Obbligazioni generali del Fornitore); articolo 7 (Consegna, attivazione, collaudo e accettazione); Articolo 8 (Servizi connessi e aggiuntivi); Articolo 9 (Livelli di servizio); Articolo 10 (Corrispettivi e modalità di pagamento); articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); articolo 13 (Cauzione); articolo 14 (Risoluzione); articolo 15 (Recesso); articolo 16 (Divieto di subappalto/Subappalto); articolo 18 (Riservatezza); articolo 19 (Danni e responsabilità civile); articolo 20 (Divieto di cessione del contratto); articolo 21 (Brevetti industriali e diritti d'autore); articolo 23 (Evoluzione tecnologica); articolo 24 (Foro competente); articolo 25 (Trattamento dei dati personali); articolo 27 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse); Articolo 28 (Clausola finale).

Roma, lì \_\_\_\_ \_\_\_\_

IL FORNITORE

Il legale rappresentante

\_\_\_\_\_

[da inserire in caso di firma digitale]

IL FORNITORE

C.F.:

Certificatore:

Validità: dal \_\_\_\_\_ al, \_\_\_\_\_

Firma digitale: n. \_\_\_\_\_